



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. [REDACTED] Reg. Gen. P.M.

Depositato in cancelleria il

N. [REDACTED] Reg. Gen. G.I.P.

26-3-15

N. [REDACTED] Reg. Sent.

Estr. al Visto P.G. C/A

Passata in giudicato

il. _____

Art.28 R.E. C.P.P. _____

SCHEDA IL _____

Art.27 R.E. C.P.P. _____

N. _____

Campione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari

Dr. [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 438 c.p.p. nel proc. Penale

[REDACTED] nata a Pompei il [REDACTED] ivi residence Via

-assente-

IMPUTATA

Dei reati p. e p. dall'art.368 C.P., perche con false dichiarazioni rese in udienza innanzi al tribunale di Nocera Inferiore in data 11.06.2008, con denunci di smarrimento sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Terzigno incolpava falsamente [REDACTED], pur sapendola innocente, o comunque simulava tracce di reato ed in particolare di aver ricettato l'assegno nr. [REDACTED] del Banco di Napoli filiale di Terzigno dell'importo di lire 2.300.000che invece aveva volontariamente ceduto alla [REDACTED].

In Nocera Inferiore il 11.06.2008

Fatto e diritto

In sede di udienza preliminare il procuratore speciale instava per il rito abbreviato a favore di

[redacted] era accusata del delitto di calunnia per aver falsamente denunciato presso i CC di Terzigno nonché, successivamente, in udienza davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, lo smarrimento di un assegno in realtà negoziato a favore di [redacted]. L'imputazione non poteva fondare alcuna statuizione di condanna.

Con riguardo alla denuncia sporta ai CC, valeva osservare che la stessa risaliva all'anno 2001, onde erano ampiamente decorsi i termini di prescrizione ex art. 157 c.p. .

In relazione alle dichiarazioni testimoniali confermate della denuncia censurata, rese all'udienza dell'11.6.2008, valeva ricordare che il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente.

Ne consegue che la reiterazione di eventuali, successive, dichiarazioni di conferma della falsa accusa non può concretare ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice (Cassazione penale, sez. VI, 12/11/2009, n. 2933).

In altri termini, la dottrina e la giurisprudenza sostengono che - poiché l'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 368 c.p. è quello a che non vengano instaurati processi penali contro un innocente e poiché, conseguentemente, fra i requisiti oggettivi del reato vi è anche quello, non scritto, dell'insorgenza del pericolo che venga iniziato un procedimento a carico di un soggetto innocente, in caso di falsa denuncia di una medesima persona presso più autorità o di reiterazione della denuncia per il medesimo fatto, si configura un unico reato di calunnia.

Dal che conseguiva l'assorbente ricorrenza della causa estintiva riferibile alla prima denuncia, non potendosi, poi, addivenire a pronuncia ex art. 129 c.p.p., tenuto conto delle doglianze della persona offesa, tali da non consentire di ritenere sussistenti prove positive di innocenza.

[redacted]

PQM

Letti gli artt. 438 e ss. e 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] per intervenuta prescrizione del reato.

Motivazione contestuale.

Nocera 24.3.2015

Il GIP dott. [redacted]

